

## STATUTO

### POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PANIGALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

#### **Articolo 1 - Denominazione, sede e colori sociali**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva denominata "Polisportiva Atletico Borgo Panigale associazione sportiva dilettantistica", con sede in Bologna. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria

2. I colori sociali sono il rosso e il bianco

#### **Articolo 2 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive plurime, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e delle attività motorie, mediante la socializzazione dei partecipanti. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, L'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali.

3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

10/10/2010



4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d. lgs. 460/97.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali L'Associazione vorrà affiliarsi.
6. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.
8. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi e con le modalità che riterrà opportuni al fine di realizzare gli scopi istituzionali.

#### **Articolo 4 - Ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, ivi comprese le associazioni non riconosciute, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, ivi compresa la loro cessione.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della

19.09.19  
L. 1. 19.09.19  
Prof. 19.09.19

domanda, l'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di domanda presentata da persona giuridica o associazione questa deve contenere, in allegato, la delibera dell'organo dell'ente che ha deliberato l'adesione.

4. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi

#### **Art. 5 Struttura societaria**

1. La polisportiva può, per determinate attività, essere suddivisa in Sezioni.
2. Le Sezioni possono essere istituite e sciolte dal Consiglio Direttivo della polisportiva con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 6 Ammissione a tempo indeterminato**

1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato

#### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

1. Gli enti collettivi che intendano associarsi alla Polisportiva dovranno inserire nella loro denominazione il nome "ATLETICO" che li identifichi come associati, e dovranno necessariamente rinunciare in caso di cessazione del legame associativo stesso. Avranno l'obbligo di presentare al Consiglio direttivo della Polisportiva i propri bilanci preventivi e consuntivi e dovranno obbligatoriamente invitare alle loro assemblee di discussione e approvazione dei bilanci il Presidente della Polisportiva il quale avrà facoltà di prendervi parte personalmente o di delegare il Vice-presidente o altro componente del Consiglio Direttivo
2. I soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi all'appartenenza alla polisportiva saranno esercitati dal legale rappresentante. I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della polisportiva.

30/11/2008

Ad. C.

4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva aderisce.

### Art. 8 Decadenza soci

1. I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:

- a. Dimissione volontaria;
- b. Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d. Scioglimento della Polisportiva ai sensi del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### Art. 9 Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) La Consulta



### Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.
3. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci**

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria. Sono compiti dell'Assemblea in particolare:

- eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 Convocazione dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della polisportiva, oppure mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

### **Art. 14 Validità Assembleare**

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti. Salvo nel caso di scioglimento dell'associazione, approvazione e modificazione dello Statuto, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

### **Art. 15 Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) sostituzione degli organi sociali elettivi in caso di decadenza degli stessi;
  - b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni Sportive;
  - c) delibera in merito all'eventuale radiazione di un associato;
  - d) approva eventuali modifiche allo statuto sociale;
  - e) approva i regolamenti sociali eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo. I regolamenti di sezione sono invece approvati secondo le modalità appositamente previste per tali documenti dal presente statuto;
  - f) delibera lo scioglimento della Polisportiva e le modalità di liquidazione.

3. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Analogamente la convocazione dell'assemblea straordinaria è atto dovuto nel caso di radiazione di un associato ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
5. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **Art. 16 Cariche sociali**

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria e questi provvedono poi alla nomina al loro interno del Presidente della Polisportiva. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive cui è affiliata la Polisportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

#### **Art. 17 Presidente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli rappresenta la Polisportiva in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto

4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
5. Il Presidente della Polisportiva ha diritto di partecipare alle assemblee di discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo degli enti collettivi associati alla Polisportiva e in caso di suo impedimento a prendervi parte può delegare il Vice presidente o altro membro nominato in seno al Consiglio Direttivo
6. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, questi decade anche dalla sua carica di consigliere in seno al Consiglio Direttivo e spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**Art. 18 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il Presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

**Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo**



Le ..... / 2011  
 M. C.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) nomina il Presidente dell'associazione tra i propri membri;
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- d) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) unitamente al rendiconto il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea un piano preventivo relativo all'andamento economico-finanziario dell'esercizio successivo, contenente l'indicazione dei contributi da destinarsi al supporto dell'attività delle eventuali singole sezioni o settori di attività.
- f) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- g) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- h) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- i) ratificare i regolamenti predisposti delle eventuali sezioni sportive costituitesi;
- j) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- k) stipulare atti e/o contratti inerenti l'attività sociale;
- l) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- m) può assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri.

#### **Art. 20 Dimissioni e Decadenza**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a

condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Art. 21 Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 22 Segretario-Tesoriere**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 La Consulta**

1. La Consulta è l'organo consultivo che riunisce tutti i presidenti delle associazioni socie della polisportiva, o altro soggetto appositamente delegato o nominato con delibera del consiglio direttivo della rispettiva associazione, e un rappresentante per ogni sezione della polisportiva eventualmente istituito.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della polisportiva che ha l'onere di convocarla un minimo di due volte nel corso dell'anno e ogni volta in cui a richiederlo fossero per iscritto almeno i 2/3 dei componenti. Se richiesto nei modi appena indicati, il presidente è tenuto a convocare la Consulta anche per adunanze congiunte con il consiglio direttivo della polisportiva al fine di consentire un confronto e una collaborazione nella gestione tra i due organi sociali.
3. la Consulta ha in compito di presentare, esporre e discutere proposte, suggerimenti, e iniziative al fine di contribuire e migliorare l'andamento della polisportiva e si offre quale organo di supporto nella programmazione e nella gestione delle attività sociali.

## **Art. 24 Patrimonio ed Entrate**

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

3. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

## **Art. 25 Rendiconto economico finanziario**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

## **Art. 26 Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.



### Art. 27 Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 28 Clausola Compromissoria

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Polisportiva e tra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Tutte le controversie fra la Polisportiva ed i soci e fra i soci stessi saranno devolute al Tribunale arbitrale per lo sport del Coni.

### Art. 29 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Il segretario

Il presidente

*Allegato all'atto*



23/03/2011 n. 279 Serie 3  
ammontare € 171,72  
Euro: (.....)

UFFICIO DI BOLOGNA 3